

Legge Regionale 23 gennaio 1964, n. 5

Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale del Consiglio regionale e del sistema Regione (*testo coordinato ss.mm.ii.: legge regionale 23 ottobre 2023, n.9*)

DELIBERACIONE N.4/165 del 15.2.2024 - Definizione gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti

Art.1

Anticipazioni delle spese notarili

(*come sostituito dall'art.89-lett.b)-lr.n.9/2023*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e del Consiglio regionale le spese notarili dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione, ivi incluse le spese relative alla stipula di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio.

2. Non beneficiano dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che hanno l'esclusiva proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio nazionale. Tale disposizione si applica a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Non beneficiano dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che al momento della presentazione della domanda hanno un ISEE del nucleo familiare superiore a euro 40.000. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

4. L'importo massimo dell'anticipazione è pari a euro 7.200. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

Art.2

Limite delle provvidenze

(*come sostituito dall'art.89-lett.c)-lr.n.9/2023*)

1. Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta.";

Art.3

Procedure

(*come sostituito dall'art.89-lett.d)-lr.n.9/2023*)

1. Le domande intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge sono presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'alloggio.

Art. 3 bis

Recupero delle somme

(*aggiunto dall'art.89-lett.e)-lr.n.9/2023*)

1. Al recupero delle somme anticipate ai sensi della presente legge si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la liquidazione dell'anticipazione.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al recupero delle somme si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione, fatta salva la possibilità per il dipendente di chiedere che sia effettuata la relativa trattenuta sull'indennità di fine rapporto.

3. Il recupero delle somme anticipate può avvenire in un'unica soluzione o mediante un piano di rimborso, a interesse nullo, della durata massima di tre anni o anche mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che il dipendente abbia versato le somme dovute, si applica il tasso di

interesse legale con capitalizzazione annuale, oltre a una penale pari a euro 0,50, per ogni giorno di ritardo. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.";

Art.4

L'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 1956, numero 25, è sostituito dal seguente:

"A ciascun beneficiario delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50.000 a vano legale, fino ad un massimo di lire 300.000".

Art.5

Funzioni della Giunta regionale

(*come sostituito dall'art.89-lett.f)-lr.n.9/2023*)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Art.6

Norma finanziaria

(*come sostituito dall'art.89-lett.g)-lr.n.9/2023*)

1. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle risorse stanziare in conto della missione 12 - programma 06 - titolo 3 del bilancio regionale.

2. Le spese di istruttoria per le pratiche di cui alla presente legge sono quantificate in euro 30, da corrispondersi anticipatamente alla trasmissione dell'istanza. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

3. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 4 e quelle di cui al comma 2 alimentano il capitolo di spesa di cui al comma 1.";

Art.7

Art.8

Art.9

Art.10

Art.11

Art.12

Art.89-Ir.n.9/2023 - h) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 5 del 1964 sono abrogati.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 1964, come modificato dal comma 1, lettera f) del presente articolo, è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le seguenti leggi regionali sono abrogate:

a) legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25 (Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case);

b) legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case);

c) legge regionale 23 marzo 1961, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e



agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case);
d) legge regionale 29 gennaio 1969, n. 6 (Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case).

4. I procedimenti avviati durante la vigenza delle leggi di cui al comma 2 continuano ad essere regolati dalle norme medesime.

DELIBERAZIONE N. 4/165 DEL 15.02.2024

Oggetto: Legge regionale 23.10.2023, n. 9, articolo 89 “Modifiche alla legge regionale n. 5 del 1964 in materia di provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione”. Definizione gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti.

L'Assessore dei Lavori Pubblici fa presente che, con legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, entrata in vigore il 24 ottobre 2023, sono state apportate importanti modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, in materia di provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto della prima casa di abitazione.

L'Assessore ricorda che, tra le novità più significative, vi è l'ampliamento della platea dei beneficiari ai dipendenti dell'intero Sistema Regione e non solo dell'Amministrazione regionale, oltreché, come già precedentemente previsto, ai dipendenti del Consiglio regionale.

L'Assessore prosegue riferendo che altre importanti modifiche attengono al riconoscimento delle spese per le fatture notarili per il solo acquisto ed eventuale mutuo, escludendo la costruzione, di alloggi da adibire a prima casa di abitazione, le modalità di restituzione delle somme percepite e i limiti ISEE per l'accesso al beneficio.

L'Assessore rappresenta che l'art. 5, della legge regionale n. 5/1964, così come modificato dall'art. 89, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 9/2023, stabilisce che la Giunta regionale definisce gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti con deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Posto quanto sopra, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone l'approvazione dell'allegato alla presente deliberazione, contenente gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale n. 5/1964, così come modificata dall'art. 89 della legge regionale n. 9/2023. La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare l'allegato alla presente deliberazione contenente gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale n. 5/1964, così come modificata dall'art. 89 della legge regionale n. 9/2023;
- di dare mandato ai competenti uffici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici affinché, entro trenta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, pubblicino un bando permanente per consentire l'accesso ai benefici di cui alla legge regionale n. 5/1964.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Giovanna Medde

Il Vicepresidente Giuseppe Fasolino

Allegato alla Delib.G.R. n. 4/165 del 15.2.2024

Legge regionale 23.10.2023, n. 9, articolo 89 “Modifiche alla legge regionale n. 5 del 1964 in materia di provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione”. Definizione degli indirizzi attuativi.

Paragrafo 1 – Indirizzio interpretativo

Al fine di indirizzare gli Uffici ad una corretta applicazione della L.R. n. 5/1964 come modificata dalla L.R. n. 9/2023, si precisa che:

- i contenuti dell'articolo 4 sono privi di efficacia in quanto relativi ad una norma abrogata, ossia la L.R. n. 25/1956, e comunque con contenuti non pertinenti alla disciplina della L.R. n. 5/1964, così come modificata dall'art. 89 della legge regionale n. 9/2023;
- il comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 5/1964, ove riporta “Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 4”, è da intendersi come segue: “Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 3- bis”;
- l'art. 5 della L.R. n. 5/1964, ove riporta “La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4” è da intendersi come segue: “La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis”.

Paragrafo 2 – Beneficiari dell'agevolazione

Come previsto dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 5/1964 e s.m.i., i beneficiari dell'agevolazione sono i dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e del Consiglio regionale. Il suddetto rapporto di dipendenza lavorativa deve sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile.

Paragrafo 3 – Oggetto delle anticipazioni

Le spese ammissibili sono quelle notarili relative alla stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto, anche in proprietà non esclusiva, di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione (compravendita), ivi incluse le spese notarili relative alla stipula di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio.

Rientrano altresì, tra le spese ammissibili, le spese notarili di stipulazione e registrazione dell'eventuale contratto preliminare di acquisto, unicamente se regolarmente registrato e se si è addivenuti alla conseguente stipula del contratto di compravendita definitivo.

Paragrafo 4 – Bando Permanente e istruttoria

Il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, pubblicherà un bando permanente al fine di consentire l'accesso ai benefici della L.R. n. 5/1964. L'istruttoria delle domande sarà effettuata tenendo conto esclusivamente dell'ordine di presentazione delle domande stesse.

L'atto con il quale si conclude il procedimento non determina il diritto all'ottenimento del beneficio, il quale rimane comunque condizionato alla disponibilità delle risorse finanziarie.



Nel caso di insufficienza di risorse finanziarie in una determina annualità, le istanze concluse con esito positivo in detta annualità, saranno soddisfatte con le eventuali risorse finanziarie disponibili in bilancio negli anni successivi.

Paragrafo 5 – Aggiornamenti Istat

Con riguardo agli importi soggetti ad incremento sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT, gli incrementi verranno applicati sulla base dei dati Istat vigenti alla data del 1 gennaio. Per l'anno 2024, l'incremento sarà calcolato al primo gennaio 2024 con riferimento al mese di entrata in vigore della legge regionale 23.10.2023, n. 9, ossia ottobre 2023. I suddetti incrementi sono approvati con determinazione del Direttore responsabile del centro di spesa.

Paragrafo 6 – Componenti del nucleo che hanno già usufruito dell'agevolazione

Come disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale, delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta. È, pertanto, irrilevante che un altro componente del medesimo nucleo familiare abbia già usufruito dell'agevolazione.

Paragrafo 7 – Alloggio adeguato

In merito all'art. 1, comma 3, il quale stabilisce che non possono beneficiare dell'anticipazione in oggetto "coloro che hanno l'esclusiva proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio nazionale", si precisa che è considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera, comunque, adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina, servizi e soggiorno con angolo cottura, quando il nucleo familiare è costituito da due persone, e quello di un vano, esclusi cucina, servizi e soggiorno con angolo cottura, per il nucleo di una persona.

È fatta eccezione per il coniuge separato o divorziato o il genitore non affidatario che mantiene diritti su una casa assegnata all'ex coniuge o al genitore affidatario.

La titolarità della sola nuda proprietà non è considerata proprietà di alloggio adeguato.

Paragrafo 8 – Presentazione delle domande e periodo transitorio antecedente all'operatività della norma

L'art. 3 della L.R. n. 5/1964, così come modificato dall'art. 89 della L.R. n. 9/2023, stabilisce che le domande intese a fruire delle provvidenze di cui a detta legge sono presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'alloggio. Nel calcolo del suddetto periodo di sei mesi non deve essere computato il tempo intercorso tra l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2023 e la pubblicazione del bando permanente di cui al paragrafo 4.

Non sono ammesse le domande presentate in data antecedente alla stipula dell'atto di compravendita, ancorché si sia stipulato il contratto preliminare di acquisto.

Paragrafo 9 – Prima casa di abitazione

Ai fini dell'applicazione della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, per prima casa di abitazione si intende l'unità immobiliare in cui il beneficiario e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

L'alloggio al momento della presentazione della domanda deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/6, A/7, A/11. Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto delle pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). È necessario, tuttavia, che le stesse siano menzionate nell'atto di compravendita dell'abitazione principale e siano destinate in modo durevole a servizio della medesima abitazione.

Non sono ammessi al beneficio i terreni non iscritti al catasto fabbricati.

Paragrafo 10 – Contratto di compravendita avente ad oggetto una pluralità di immobili

Qualora il contratto di compravendita e/o mutuo sia riferito a una pluralità di immobili, le fatture dovranno presentare l'importo delle spese riconducibili unicamente all'alloggio che viene acquistato come prima casa di abitazione e alle sue pertinenze. In alternativa, le fatture possono riferirsi all'importo dell'intera compravendita, qualora siano accompagnate da una attestazione notarile dalla quale si evinca in maniera chiara e incontrovertibile la quota parte della fattura ascrivibile alla prima casa di abitazione e alle sue pertinenze.

Paragrafo 11 - Obbligo dei beneficiari a pena di revoca del beneficio

Allo scopo di perseguire il fine della norma, e scongiurare azioni speculative, i dipendenti beneficiari delle provvidenze sono soggetti, a pena di revoca del beneficio, con obbligo di restituzione immediata dell'anticipazione percepita, agli obblighi di seguito riportati:

- i dipendenti beneficiari delle provvidenze devono trasferire la residenza nell'alloggio acquistato entro 120 giorni dalla data del provvedimento di erogazione delle provvidenze e comunicare l'avvenuto trasferimento, sotto forma di autocertificazione, al Servizio competente in materia. Il suddetto termine può essere derogato, previa richiesta del beneficiario, al fine di consentire l'esecuzione di lavori edili o per altre cause di forza maggiore, valutate dal Servizio competente in materia;
- i dipendenti beneficiari delle provvidenze devono mantenere la residenza nell'alloggio acquistato per almeno dodici mesi dalla data del provvedimento di erogazione delle provvidenze;
- i dipendenti beneficiari delle provvidenze non possono locare anche parzialmente o alienare l'abitazione prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del provvedimento di erogazione delle provvidenze.

I suddetti termini potranno essere derogati, previa richiesta del beneficiario al Servizio competente, per il verificarsi di cause di forza maggiore, valutate dal medesimo Servizio competente.

=====

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 Ottobre 1988, n.137.

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 23 gennaio 1964, n.5, concernente: Modificazioni delle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione (*Registrato alla Corte dei Conti • Sezione per la Regione Sarda • Addì 12 novembre 1986 - Reg. n. 1 Atti di Governo - Foglio n. 38*)

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art.2, III comma, lett.a) della legge regionale 7.1.1977, n.1, recante: "Norme sull'organizzazione Amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

Vista la legge regionale 23 gennaio 1964, n.5, concernente: "Modificazioni delle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione";

Vista la sentenza della Corte costituzionale n.371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente decreto, recante: Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 23 gennaio 1964, n.5, concernente: "Modificazioni delle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione."

Art.1

Per l'ammissione ai benefici di cui alla Legge Regionale 23 gennaio 1964, n.5, gli interessati debbono presentare domanda in carta legale all'Assessore regionale Lavori Pubblici che provvede, con proprio decreto, alla concessione delle provvidenze medesime.

Art.2

Le domande intese ad ottenere le anticipazioni previste dall'art.1 della L.R. 23 gennaio 1964, n.5, devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) stato di famiglia, sul quale l'Ufficio del Catasto riporti le eventuali iscrizioni al catasto fabbricati;

b) in caso di costruzione;

1) progetto, comprendente: la relazione illustrativa, i disegni approvati dalla Commissione edilizia locale o dal Sindaco, il computo metrico estimativo;

2) promessa di vendita, o atto di acquisto, del suolo edificatorio;

c) in caso di acquisto;

1) - relazione illustrativa;

2) - planimetria dell'immobile oggetto dell'acquisto e piano generale dal quale risulti l'esatta ubicazione del fabbricato di cui fa parte l'appartamento;

3) - promessa di vendita o atto di acquisto dell'appartamento;

4) - perizia determinante il valore dell'appartamento.

Qualora trattasi di cooperativa edilizia, oltre che i documenti indicati nei precedenti punti b) e c), la domanda deve essere corredata dalla copia notarile del verbale dell'Assemblea dei soci da cui risulti specificato l'appartamento assegnato o da assegnarsi al socio, la caratura preventiva e definitiva approvata dall'Assemblea dei soci, nonché lo stato di famiglia di ogni singolo socio con le annotazioni di cui al precedente punto a).

Per coloro che beneficiano delle provvidenze di cui alla L.R. 22.3.1960, n.4, e successive modificazioni, la documentazione predetta non è richiesta: fatta eccezione, in caso di soci di cooperativa, per la caratura preventiva approvata dall'Assemblea dei soci e per la copia notarile del verbale della Assemblea dei soci da cui risulti specificato l'appartamento assegnato al socio; negli altri casi sarà sufficiente il riferimento alla pratica in corso;

Per coloro che non beneficiano delle provvidenze di cui alla L.R. 22.3.1960, n.4, e successive modificazioni, l'Assessorato ai Lavori Pubblici, previo sopralluogo, esprimerà il proprio parere, determinante, di congruità in merito alla stima dell'immobile e dalla rispondenza ai requisiti richiesti dalla L.R. 23 gennaio 1964, n.5.

Art.3

Nel decreto di concessione delle provvidenze di cui agli articoli 1, 3 e 4 della L.R. 23 gennaio 1964, n.5, l'Assessore ai Lavori Pubblici fisserà i termini seguenti:

a) in caso di anticipazione da concedersi in base a presentazione di promessa di vendita di suoli edificatori o di alloggi, un termine non superiore nel massimo a sei mesi per la stipulazione dell'atto definitivo di acquisto;

b) in caso di costruzione di nuova abitazione, il termine entro il quale dovrà essere ultimata la costruzione e presentato il certificato di abitabilità.

I termini predetti potranno essere prorogati per motivi di forza maggiore.

In caso di inosservanza dei termini prestabiliti, l'Amministrazione Regionale procederà al recupero integrale delle somme anticipate.

Art.4

Chi intenda beneficiare delle provvidenze previste all'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1964, n.5, dovrà dimostrare la propria situazione debitoria con una documentazione probante l'esistenza del debito contratto per le finalità di cui al primo comma del suddetto articolo, da presentarsi contestualmente alla documentazione di cui al precedente articolo 2.

Art.5

Nell'espletamento delle domande inoltrate ai sensi del precedente articolo 4 sarà data la precedenza;

- a coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1964, n.5, siano già immessi nella nuova abitazione;

- indi a coloro che abbiano iniziato la costruzione o che, in caso di acquisto, dimostrino di possedere la relativa promessa di vendita;

- indi a coloro che, in caso di costruzione, abbiano perfezionato l'atto di acquisto dei suoli edificatori.

A parità di condizioni sarà debitamente tenuto conto anche della anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione Regionale.



Art. 6

Le singole pratiche sono prese in esame da una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui fanno parte:

- 1) L'Assessore ai Lavori Pubblici, Presidente;
- 2) Il Direttore dei Servizi dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, Vice Presidente;
- 3) Un funzionario, di grado non inferiore a capo divisione, dell'Assessorato alle Finanze, designato dall'Assessore alle Finanze;
- 4) Un funzionario, di grado non inferiore a capo divisione, della Presidenza della Regione;
- 5) Un rappresentante del personale regionale.

Funge da segretario un funzionario della carriera di concetto, della qualifica non inferiore a primo ragioniere o equiparata, dalla Sezione mutui edilizi dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 24 ottobre 1956.

Melis

=====



=====

Legge Regionale n.5 del 1964 – Documentazione in carta libera da allegare alla domanda in bollo (€14,62)

(la documentazione (compresa la domanda) deve essere prodotta in originale e una copia)

- 1) **Certificato dello stato di famiglia** (oppure autocertificazione);
- 2) **Dichiarazione personale di impossidenza di altro alloggio nel Comune dove acquista/ristruttura/costruisce** (conforme a schema allegato – allegare copia di documento d'identità valido);
- 3) **Certificato di servizio rilasciato dall'Ufficio del Personale attestante la dipendenza dall'Amministrazione Regionale o dal Consiglio;**

Inoltre:

4) In caso di acquisto di alloggio direttamente dal costruttore;

- a) Relazione tecnico-illustrativa dell'alloggio;
- b) Planimetria catastale dell'alloggio e planimetria generale dalla quale risulti l'esatta ubicazione del fabbricato di cui fa parte l'alloggio;
- c) Perizia determinante il valore dell'appartamento redatta sulla base della capitalizzazione del reddito o a valore di mercato;
- d) Compromesso di vendita o atto di acquisto dell'alloggio registrati agli effetti fiscali con relative fatture notarili;
- e) Dichiarazioni ai fini IVA o fatture IVA;

5) In caso di acquisto di alloggio da dante causa non costruttore;

- a) la documentazione di cui al precedente punto 4) con esclusione di quella indicata alla lett.e);
- b) perizia giurata attestante che l'alloggio non necessita di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento;

6) In caso di acquisto di alloggio se il richiedente è socio di cooperativa edilizia a proprietà individuale;

- a) i documenti di cui al punto 4), lett. a) e b);
- b) copia notarile del verbale del Consiglio di Amministrazione di assegnazione dell'alloggio al socio;
- c) dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante il costo complessivo dell'intero intervento e quello relativo all'alloggio assegnato al richiedente;
- d) atto notarile di assegnazione dell'alloggio registrato agli effetti fiscali con relative fatture notarili;

7) In caso di costruzione;

- a) Progetto comprendente:
 - a-1) relazione tecnico-illustrativa del costruendo alloggio;
 - a-2) disegni approvati dalla Commissione edilizia locale;
 - a-3) computo metrico estimativo;
- b) Compromesso di vendita o atto di acquisto del suolo edificatorio registrato fiscalmente con relative fatture notarili;

8) In caso di ristrutturazione o restauro;

- a) Perizia da cui risulti la necessità degli interventi;
- b) Progetto dei lavori comprendente il carteggio di cui al punto 7), lett.a-1), a-2) e a-3);
- c) Atto di proprietà dell'alloggio;

9) In caso di risanamento;

- a) Certificato dell'Ufficiale Sanitario del Comune comprovante le deficienti condizioni igieniche dell'alloggio;
- b) Progetto dei lavori comprendente il carteggio di cui al punto 7), lett.a-1), a-2) e a-3);
- c) Atto di proprietà dell'alloggio

10) In caso di ampliamento;

- a) Progetto dei lavori comprendente il carteggio di cui al punto 7), lett.a-1), a-2) e a-3);
- b) Atto di proprietà dell'alloggio.

L'anticipazione relativa alle spese notarili e fiscali potrà essere richiesta producendo anche apposito preventivo del notaio.

Si possono inoltrare anche atti di mutuo, inerenti l'intervento per il quale si richiedono i benefici previsti dalla RL.n.5/1964 registrati agli effetti fiscali con relative fatture notarili.

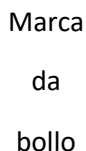
Si devono rispettare limiti di superficie soltanto nel caso di interventi di costruzione e precisamente:

- ☐ Superficie utile abitabile 143 mq
- ☐ Superficie non residenziale 57 mq
- ☐ Superficie relativa al garage 18 mq

N.B.

I dipendenti che, alla data di presentazione dell'istanza, non risiedono nell'alloggio per il quale richiedono le provvidenze ex LR.n.5/64 devono, a pendenza della decadenza dei benefici, trasferire la residenza nello stesso e comunicarla al S.E.R. entro 60 giorni dalla data del provvedimento di erogazione delle provvidenze.

Nella domanda il beneficiario deve specificare l'opzione con cui desidera che venga accreditato il rimborso a lui spettante (numero c/c con IBAN - assegno circolare o bancario - contanti).



**Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Residenziale
Viale Trento, 69
09123- CAGLIARI**

Oggetto: L. R. n. 5/1964 – Domanda di anticipazione e contributo per i dipendenti regionali.

Il/La sottoscritt.....nat. a.....

II..... e residente in via/piazza.....

n.....cap.....dipendentedell'Amministrazione regionale in servizio presso

n. di matricola..... - codice fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | |

Telefono ufficio: _____ - Email: _____

CHIEDE

di essere ammesso a beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge Regionale 23 gennaio 1964, n. 5 per
.....

di un alloggio sito in via/piazza n.

A tal fine si allega la seguente documentazione:

Chiede inoltre, che il pagamento venga effettuato tramite:

☐ contanti ☐ assegno circolare ☐ assegno bancario

☐ accredito in c/c presso l'Istituto _____ c/c n. _____

codice IBAN: |

_____, ____/____/____
(data)

(firma)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

(articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il
residente a in Via n°, consapevole delle sanzioni
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese (articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

che la propria famiglia si compone di:

1. nata il a **DICHIARANTE**

2. nato il a **FIGLIO**

.....

_____, ____/____/_____
(data)

(firma del dichiarante, per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Residenziale

Il/La

sottoscritt.....nat.....a.....
.....il..... residentea..... Via
.....n..... consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici cui possa andare
incontro in caso di dichiarazioni false,

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità

DI NON POSSEDERE ALTRO ALLOGGIO ADEGUATO NEL COMUNE dove acquista/costruisce/ristruttura.

_____, ____/____/_____
(data)

(firma)

Allego copia di documento d'identità valido:.....

-----0000000-----

Dichiaro che la firma su estesa è stata apposta in mia presenza dal... Sig..... dipendente
dell'Amministrazione regionale previo accertamento dell'identità del...medesimo...

_____, ____/____/_____
(data)

IL FUNZIONARIO
